



Comune di Limbiate
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNALI.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 04/03/2011.

Entrata in vigore dal 31/03/2011.

Modificato con deliberazione C.C. n. 63 del 06/11/2012.

REGOLAMENTO ORTI URBANI DEL COMUNE DI LIMBIATE

ASSEGNAZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale ravvisa nella costituzione degli orti urbani un servizio socialmente utile che si svolge in piena armonia con l'ambiente;
2. Il progetto di sistemazione ad orti è coerente con le indicazioni contenute nel Piano di Settore Orti del Parco delle Groane e consente di fornire una risposta adeguata alla richiesta di aree per orti espressa, in particolare modo, dai cittadini anziani del Comune di Limbiate;
3. Il Comune di Limbiate, sulla base di apposita graduatoria con bando, assegna in locazione appezzamenti di terreno di proprietà comunale destinati ad "orti urbani" a cittadini residenti in Limbiate in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Per orto urbano si intende un modesto appezzamento, utilizzato per produzioni ortofrutticole ad uso familiare, senza possibilità di commercializzare i prodotti. Possono condurre orti soggetti diversi da quelli di cui alla L.R. 93/80 (imprenditori agricoli).

ART. 3 – DESCRIZIONI DEI BENI IN LOCAZIONE

1. Il progetto degli orti urbani è costituito da spazi comuni quali:
 - Servizi igienici (donne/uomini/handicap);
 - Spazio da destinare ai contenitori dei rifiuti in prossimità della strada;
 - Percorsi pedonali;
 - Recinzione esterna in pali di legno e fili metallici con arbusti vari;
 - Rete idrica e rete di illuminazione comune;
 - Aree verdi.
2. L'orto assegnato, di varie dimensioni è costituito da:
 - Piccolo deposito attrezzi in legno 2.00 mt. x 2.00 mt. ;
 - Recinzione tra orto e orto in pali di legno e filo di ferro e/o recinzione tra orto e parti comuni in staccionata in legno e arbusti;
 - Presa idrica e lettore consumi;

ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. Possono presentare domanda di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria di assegnazione degli orti in misura di un orto per nucleo familiare coloro che:
 - Hanno compiuto 60 anni di età alla data di pubblicazione del bando
 - Sono residenti nel Comune di Limbiate da almeno 3 anni;
2. Non hanno diritto all'assegnazione i richiedenti che hanno in gestione altri orti da parte di pubbliche amministrazioni o di privati e coloro che hanno contenziosi fiscali e/o morosità con il Comune.
L'Ufficio competente del Comune in collaborazione con gli Uffici competenti del Parco delle Groane e dei Comuni limitrofi, effettueranno controlli incrociati, anche per via telematica, aggiornando gli elenchi degli assegnatari ed escludendo automaticamente quei richiedenti che risultano già assegnatari in altri Comuni;
3. Il Comune riserva fino al 10% degli orti a soggetti che coltivano orti rimossi dal Comune stesso nel corso degli interventi di bonifica, anche in deroga al requisito di accesso della pensione, solo in fase di prima assegnazione
Fino al 15% degli orti, inoltre, viene riservato dal Comune e assegnato anche a persone non in possesso dei requisiti, di cui al comma 1, segnalate dai Servizi sociali del Comune di Limbiate. In caso di segnalazioni inferiori alla quota destinata si procederà come da graduatoria;
4. La data della chiusura dei termini per la presentazione delle domande viene indicata in apposito bando o avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune e attraverso altre forme di pubblicità che raggiungano effettivamente la cittadinanza, da effettuarsi almeno 30 gg. prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

ART. 5 – GRADUATORIA

1. Per l'esame delle domande e la formazione della graduatoria viene costituita una Commissione composta da:
 - Responsabile settore affari generali – Ufficio Contratti;
 - Responsabile settore tecnico;
 - Responsabile settore finanziario;
2. Per l'attribuzione dei punteggi sono presi in esame i seguenti requisiti:
 - Reddito con precedenza al reddito pro-capite più basso:10%
 - Anzianità del richiedente:30%
 - Tipologia abitazione di residenza:30%
 - Disponibilità a far parte del Comitato di Gestione Orti:30%I relativi punteggi sono determinati nel bando per l'assegnazione e approvati dalla Giunta Comunale;

3. Chi già coltivasse ad orto un terreno comunale è tenuto in evidenza al momento della assegnazione nel caso detto terreno gli venga sottratto per lavori di pubblica utilità condotti dal Comune;
4. Tale condizione non rappresenta comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito;
- 5. La graduatoria scade trascorsi CINQUE anni dalla data dell'atto amministrativo di approvazione e, comunque, nel momento del suo esaurimento, con la possibilità di un rinnovo di altri CINQUE anni su richiesta del singolo assegnatario.**
6. Nel tempo di vigenza la graduatoria è utilizzata anche per i subentri resi possibili dalla cessazione per qualsiasi causa delle prime assegnazioni, fatta salva la necessità di verificare al tempo del subentro il permanere del possesso dei requisiti di ammissibilità all'assegnazione;

ART. 6 – COMITATO DI GESTIONE ORTI

1. Per il funzionamento della gestione e a maggiore tutela del gruppo degli assegnatari degli appezzamenti di terreno di proprietà comunale destinati ad "orti urbani" sarà costituito un Comitato di Gestione Orti comunali che assumerà la qualifica di referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.
Il Comitato è formato da cinque membri scelti dagli assegnatari stessi in accordo tra loro.
Il Comitato di Gestione Orti elegge un Presidente ed un Vice Presidente;
2. I nominativi del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Comitato di Gestione sono comunicati al Comune subito dopo l'elezione che dovrà avvenire entro un mese dalla data di prima assegnazione;
3. Il Comitato di gestione in particolare ha il compito di:
 - Vigilare sull'esecuzione da parte degli assegnatari degli interventi per garantire ed assicurare la manutenzione e la cura dell'area comune (strade, aiuole, piazzole, sentieri, siepi, servizi igienici e piante) e segnalare, in forma scritta, eventuali inadempienze agli uffici comunali preposti;
 - Garantire tutti i piccoli atti di gestione finalizzati al buon andamento della conduzione degli orti comunali (rilevazione consumi d'acqua, riparto spese, gestione chiavi servizi, segnalazioni...)
 - stabilire l'orario di apertura e chiusura, tenendo conto del succedersi delle stagioni;
 - mantenere i rapporti tra i singoli locatari e l'Amministrazione Comunale;
4. Gli assegnatari sono tenuti, senza eccezioni, a dare il loro contributo per garantire la realizzazione del programma stabilito e delle competenze secondo le modalità decise dal Comitato di gestione;

5. Il Comitato di Gestione rimane in carica 5 anni e decade all'esaurimento della graduatoria e quando il Comune deve provvedere a rendere pubblico un ulteriore bando per le nuove assegnazioni. In caso di inosservanza dei compiti previsti nel presente articolo il Comitato di gestione decade con semplice comunicazione da parte del Comune;

ART. 7 – ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione dell'orto ha durata quinquennale. Ad essa farà seguito la stipulazione del contratto di locazione che avrà durata quinquennale.
2. Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, decesso, trasferimento) hanno durata pari alla rimanenza del tempo contrattuale del rinunciatario a decorrere dalla data di assegnazione;
3. Gli orti sono numerati e l'assegnazione è scelta dal locatore, in ordine di graduatoria,
4. Qualora ci siano richiedenti che abbiano lo stesso punteggio in graduatoria, la scelta fra loro è fatta per sorteggio;
5. Allo scadere della locazione l'assegnatario deve lasciare il terreno libero da persone o cose, mentre rimangono a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della locazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno;
6. L'orto non è cedibile, né trasmissibile a terzi senza alcun titolo. L'assegnatario non può in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli pena la decadenza dall'assegnazione.
7. In caso di decesso o rinuncia da parte dell'assegnatario, deve essere data comunicazione al Comune ed al Comitato di gestione di cui al precedente art. 6 entro il mese di settembre per consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine;
8. In caso di decesso dell'assegnatario è consentito ad un familiare che ne faccia richiesta la raccolta dei prodotti seminati. Successivamente l'orto può essere assegnato alle modalità previste dal presente Regolamento.
9. L'appezzamento assegnato alla scadenza del contratto dovrà essere restituito nello stato originario;
10. L'orto viene assegnato in gestione ad un unico titolare. Questi non può cederlo né darlo in affitto ma coltivarlo direttamente con continuità.
11. Ad ogni nucleo familiare, come risultante dalla scheda anagrafica, non sarà concesso più di un orto.
12. In caso di temporaneo impedimento a gestire l'orto da parte del locatario (ad es. per malattia o per soggiorni fuori dal territorio del Comune di

Limbiate) il concessionario può farsi temporaneamente sostituire nella conduzione da un familiare segnalandolo al Comitato di Gestione . Tali impedimenti se superiori a 12 mesi continuativi, comporteranno la decadenza della concessione da parte del Comune.

ART. 8 – NORME PER LA CONDUZIONE DELL'AREA

1. I terreni ad orti debbono essere destinati esclusivamente alla produzione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori e solo per consumo proprio e dei propri familiari.
2. In ogni caso la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti ad uso proprio e nell'ambito familiare;
3. Gli orti debbono essere conservati in buono stato di manutenzione eseguendo la pulizia di elementi infestanti e una costante ed idonea manutenzione degli elementi vegetali a confine e decoro, il titolare è obbligato, altresì a mantenere pulite e in buono stato anche le attrezzature dell'orto, le parti comuni, i servizi igienici e le porzioni di fasce di rispetto o rimboschimento al medesimo assegnata;
4. Gli assegnatari devono effettuare la manutenzione ordinaria delle strutture presenti nell'orto assegnato a proprie spese, non modificandone il profilo, l'architettura ed i materiali;
5. E' fatto divieto di effettuare qualsiasi altra attività e, in particolare, di deposito all'aperto di materiale di qualsiasi genere;
6. Gli assegnatari non devono costruire capanni, tettoie, pergolati o similari, né occultare la vista dell'orto con teli plastici o materiali vari;
7. Gli assegnatari non devono recintare il lotto assegnato con altri materiali oltre a quelli esistenti;
8. E' vietato introdurre automezzi di qualsiasi tipo. Si fa eccezione per le piccole attrezzature necessarie per la coltivazione del terreno; gli autoveicoli e i motocicli devono essere lasciati negli appositi spazi a parcheggio;
9. Non è consentito lasciare nello spazio assegnato animali di qualsiasi specie, anche se legati o rinchiusi, né allevare animali;
10. I cani che accompagnassero gli assegnatari limitatamente al periodo di presenza degli stessi negli orti, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola;
11. E' fatto divieto di utilizzare la casetta in dotazione per qualsiasi destinazione diversa dal ricovero di attrezzi agricoli e comunque di realizzare o mantenere manufatti di qualsiasi tipo, anche se precari, in aggiunta o diversi rispetto a quelli ammessi;

12. Sono ammesse coperture in plastica ad uso serra nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose; in altezza non potranno essere superiori a cm. 80;
13. E' fatto divieto di danneggiare, modificare, ampliare o potenziare in alcun modo il bene assegnato, le parti comuni, i servizi igienici e gli altri orti;
14. L'assegnatario è obbligato a fare buon uso del sistema di irrigazione di pertinenza tenendo presente che l'uso dell'acqua è consentito solo per irrigazione e che nei mesi da giugno a settembre è d'obbligo l'osservanza dell'Ordinanza Sindacale sull'uso dell'acqua;
15. E' fatto assoluto divieto di scaricare materiali di qualsiasi tipo anche se non inquinanti compreso eventuale ulteriore riporto di terra da coltivo;
16. E' fatto assoluto divieto di stoccare contenitori e vasche per la raccolta delle acque piovane e qualsiasi altro materiale, né di scavare o interrare vasche e pozzi per l'emungimento delle acque sotterranee;
17. E' fatto assoluto divieto utilizzare le parti comuni in maniera impropria;
18. E' fatto obbligo osservare tutte le norme, regolamenti, ordinanze comunali, anche se non espressamente richiamati;
19. E' fatto divieto di installare, anche solo temporaneamente e di utilizzare strutture per cottura cibo;
20. E' fatto divieto di campeggiare (pic-nic) e tenere feste e altre manifestazioni occasioni non strettamente legate all'attività di coltivazione;
21. E' fatto divieto di installare gruppi elettrogeni ed in genere ogni tipo di impianto, utilizzare bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui o causare incidenti;
22. E' fatto divieto bruciare sterpaglie e rifiuti e comunque accendere qualsiasi tipo di fuoco;
23. Ogni assegnatario è tenuto ad un comportamento civile nel rispetto dei principi di socialità e pacifica convivenza. E' fatto divieto provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i Vigenti Regolamenti Comunali;
24. E' fatto obbligo a ciascuno di provvedere, insieme agli altri assegnatari degli orti comunali, allo sgombero della neve lungo i percorsi pedonali ed all'ingresso dell'area orti.

25. E' vietata la permanenza nell'area assegnata del soggetto assegnatario e di qualsiasi altra persona, fuori dagli orari estivo ed invernale stabili dal Comitato di gestione;
26. E' vietata ogni forma di pubblicità esposizione ed informazione non autorizzata, nei luoghi assegnati;
27. E' a carico dell'Amministrazione Comunale l'esecuzione di manutenzioni straordinarie alla struttura data in locazione.

ART. 9 – DELIMITAZIONE DEGLI ORTI

1. Le dimensioni dei lotti assegnati sono descritte nella planimetria allegata all'atto di assegnazione;
2. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso;
3. E' garantita la delimitazione dell'orto solo con paletti di legno e filo metallico così come ammesso dalla Normativa del Parco delle Groane, tutelandone il mantenimento e la funzionalità.

ART. 10 – RECINZIONE – MANUFATTI E PRESA D'ACQUA

L'area di proprietà Comunale all'interno della quale insistono i singoli orti è perimetrata con recinzione di filo d'acciaio montata su paletti di legno.

Vi si accede tramite una sbarra da Via Valgardena che dovrà essere aperta e chiusa dagli assegnatari degli orti.

All'interno della stessa i singoli lotti sono separati da apposita recinzione e forniti ognuno di casetta di legno per il ricovero degli attrezzi e punto acqua costituito da una colonna con rubinetto.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad installare un contatore unico per l'erogazione dell'acqua e dei misuratori di consumo per ogni lotto assegnato. L'uso dell'acqua è riservato solo per l'innaffiatura.

L'eliminazione degli sprechi d'acqua è affidata al buon senso degli assegnatari. Non saranno forniti gli attrezzi per la lavorazione ed irrigazione.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione Comunale non è responsabile per qualsivoglia danno al patrimonio dato in locazione, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi.

L'Amministrazione Comunale richiede all'assegnatario la stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e/o terzi.

Ogni controversia, questione, vertenza, nel rispetto ed in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente, ed in particolare quella civilistica relativamente alla responsabilità civile, contrattuale ed extra contrattuale verrà segnalata dal Comitato di Gestione agli uffici comunali competenti. Per gli aspetti tecnici al Settore Tecnico, per gli aspetti legali all'Ufficio Legale.

ART. 12 – COLTIVAZIONI

1. I prodotti dell'orto devono essere coltivati biologicamente, è pertanto vietato l'uso di concimi chimici, diserbanti, antiparassitari, pesticidi e altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e per le persone;
2. Sono ammesse le sole concimazioni di tipo organico o comunque compatibili con i disciplinari Provinciali per la coltivazione biologica;
3. Devono essere evitate quelle iniziative nocive alla vita delle api, pipistrelli, uccelli e ricci e comunque della fauna in genere tutti;
4. Non devono essere utilizzate esche avvelenate (es. rodenticidi) o altri prodotti tossici;
5. Non è consentita la piantumazione di alberi da ombra e ad alto fusto, siano esse piante da frutto, vite o alberi a carattere ornamentale .

ART. 13 – GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Gli assegnatari possono effettuare previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale settore ecologia il compostaggio della frazione verde, proveniente dalla coltivazione dell'orto assegnato.
2. Per la raccolta dei rifiuti occorre disporre di adeguati contenitori atti a raccogliere in maniera differenziata i rifiuti, in particolare gli scarti ortivi che possono essere compostabili;
3. I rifiuti debbono essere recapitati nei luoghi di raccolta a cura del titolare dell'orto nel rispetto del regolamento vigente di igiene urbana;
4. E' vietato conferire rifiuti non provenienti dalla coltivazione dell'orto.

ART. 14 – REFERENTI I COMUNALI

Qualora se ne ravvisasse la necessità, è a disposizione dei rappresentanti del Comitato un operatore tecnico presso l'Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e un operatore dell'Ufficio Legale

ART. 15 – CORRISPETTIVO

1. Il territorio oggetto degli interventi ad orti urbani appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Limbiate il cui uso viene concesso in locazione a terzi;
2. Il canone annuo di locazione è fissato **in € 0,50** per ogni metro quadro dell'appezzamento di terreno assegnato in locazione, esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972; comprensivo delle spese per il consumo di luce e spese varie delle parti comuni ..

Resta interamente a carico del locatario la spesa relativa al consumo di acqua rilevata al contatore/lettore dell'orto assegnato. La rilevazione del consumo e il riparto delle quote individuali è di competenza del Comitato di Gestione

3. Il locatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali assunti di importo pari a € **50,00** . Il deposito cauzionale sarà restituito al termine della locazione.
4. La misura del canone di locazione e del rimborso spese indicate nel presente articolo possono essere modificate dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
5. I pagamenti di canone e rimborso spese "in ragione di anno solare mediante ratei mensili per gli anni non interi " sono effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno di locazione.

ART. 16 – DECADENZA DELLA LOCAZIONE

1. Il contratto di locazione obbliga il contraente alla scrupolosa osservanza del presente Regolamento;
2. L'eventuale inosservanza dello stesso costituisce motivo di decadenza del contratto, con esclusione per i contraenti di qualsiasi possibilità di richiesta di indennizzo o risarcimento e perdita della cauzione versata;
3. Il contratto di locazione decade in caso di perdita dei requisiti, rinuncia, decesso, trasferimento fuori dal Comune;
4. Qualora l'orto non venga coltivato o venga lasciato in stato di incuria – accertata dal Comitato- per più di un anno e nel caso di mancato versamento delle somme dovute di cui al precedente art. 15 il contratto è da intendersi risolto senza che il contraente possa avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento.
5. La risoluzione sarà preceduta da contestazione scritta con indicazione delle disposizioni violate ed assegnazione del termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

ART. 17 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. Qualora l'Amministrazione Comunale abbia la necessità di usare il terreno su cui sono insediati gli orti, può risolvere i contratti di locazione dandone comunicazione scritta agli assegnatari con un preavviso di almeno sei mesi, con esclusione per i contraenti della possibilità di richiesta di indennizzo o risarcimento.

ART. 18 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Funzionari Comunali e gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono effettuare controlli all'interno dell'area destinata ad orti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.
2. In caso di inosservanza delle norme previste nel presente Regolamento gli Uffici competenti comunicano all'assegnatario e al Comitato di gestione le anomalie riscontrate assegnando un tempo congruo per risolverle; decorso inutilmente il termine assegnato, ove il fatto non costituisca più grave reato, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis D.to Lgs. 267/2000 da euro 25,00 a euro 500,00. Alle violazioni e alle sanzioni del presente regolamento si applicano le disposizioni della legge 24 Novembre 1981 n. 689;

ART. 19 – NORME FINALI

1. Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito contratto di locazione che riporta in estratto le norme del presente Regolamento.
2. All'atto della stipulazione del contratto viene consegnata al locatario una copia delle chiavi di accesso all'orto e una planimetria generale degli orti con l'individuazione dell'orto assegnato a cura Dirigente competente e di ciò è fatta menzione nel contratto stesso;
3. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento alle Norme di Legge ed ai Regolamenti vigenti
4. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 gg. consecutivi successiva all'approvazione della relativa deliberazione consiliare;